

25-10-20  
COXUMCOPAX  
PEO & SCRIPTO



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Prot. n. 3831/U/2020

Avellino, lunedì 26 ottobre 2020

**Oggetto:** *nuove disposizioni organizzative finalizzate al contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2.*

Dopo un periodo di ripresa piena dell'attività giudiziaria e delle attività lavorative e sociali in genere, negli ultimi giorni vi è stato un marcato incremento dei casi di contagio da virus SARS-COV-2, con numeri sempre più in crescita e decisamente prossimi (se non superiori) a quelli registrati nella drammatica "fase 1" della pandemia.

Occorre pertanto che questo Ufficio, in assenza di provvedimenti a carattere generale da parte delle autorità governative, adotti misure organizzative che abbiano come obiettivo primario la salvaguardia della salute dei lavoratori e degli utenti e comunque, di tutti coloro che per ragioni di giustizia, debbano accedere agli Uffici e ai servizi di questa Procura o in essi debbano svolgere la loro attività lavorativa.

La richiamata superiore esigenza, peraltro, deve essere temperata con l'altra, similmente primaria, costituita dal buon andamento, celerità ed efficienza del cd. "servizio giustizia" e con le garanzie e i doveri ad esso connessi e riconosciuti e imposti a tutti i protagonisti delle "vicende processuali".

Nel caso degli Uffici di questa Procura (le cui attività rientrano tra i "servizi pubblici essenziali"), se nella cd. "fase 1" fu possibile attivare un'organizzazione in cui si privilegiava il ricorso in maniera quanto più ampia possibile al cd. "lavoro agile" e alla forte limitazione di accesso da parte degli utenti esterni, in ragione della contestuale previsione di una "sospensione dei termini di indagine", il venir meno di tale "stasi" processuale rende ora oltremodo complicato, anche in considerazione di una scopertura di personale amministrativo superiore al 30%, il ricorso, pur sollecitato, a progetti di "lavoro agile". E ciò per due ordini di ragioni, tra loro interdipendenti.

La prima connessa alla mancanza di strumenti informatici e telematici che consentono l'espletamento di specifiche attività proprie delle Procure al di fuori dell'Ufficio. Ed invero, ancora oggi e per evidenti ragioni legate ai profili di segretezza e riservatezza, la gran parte dei Registri telematici e delle piattaforme digitali in uso alle Procure non risultano "esportabili" su reti esterne.

La seconda connessa all'assenza di una sospensione dei termini di indagini, che impone l'adempimento di serrati incombenzi amministrativi e processuali da parte dei Magistrati e soprattutto delle Segreterie. La mancanza di "esportabilità" all'esterno dei relativi Registri comporta, infatti, che i detti adempimenti possono essere espletati solo in presenza.

A tal riguardo, infatti, la perdurante vigenza dell'art. 263 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge n. 76/2020, nella sua formulazione attualmente in vigore, pur privilegiando il ricorso a modalità di lavoro da remoto, in un'ottica di "graduale riavvio" delle attività, in una misura

pari al 50% del personale, presuppone che ciò debba avvenire “nelle attività che possono essere svolte in tale modalità” e, soprattutto, a condizione che “l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”

Per cui, nei limiti del rispetto e del contemperamento delle due primarie esigenze sopra esposte e non trascurando i preziosi contributi offerti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, anche attraverso la stipula dell'Accordo sull'attuazione del lavoro agile, lo scrivente, in qualità di “dirigente” dell'Ufficio, ritiene opportuno adottare le seguenti disposizioni, ad integrazione e parziale modifica di quelle attualmente vigenti per effetto di analoghi pregressi provvedimenti.

A tal fine,

**Visti** i precedenti provvedimenti adottati da questo Ufficio ed in particolare, l'OdS n. nr. 1134/U/2020 del 10 marzo 2020; i decreti n. 2 del 9 marzo 2020, n. 4 del 20 marzo 2020, n. 5 del 23 marzo 2020, n. 9 del 9 aprile 2020, s.n. del 21.5.2020, n. 3512 del 22.9.2020 per il contrasto al contagio del Covid 19 e per assicurare la continuità e l'efficienza dell'attività della Procura della Repubblica;

**Letto** il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

**Letti** i decreti del 4 e 9 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure per il contenimento e la gestione sull'intero territorio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Letto** il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 con cui viene prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020;

**Letti** il DPCM del 18 ottobre 2020 e il DPCM del 25 ottobre 2020 con cui vengono adottate ulteriori misure atte a fronteggiare la emergenza epidemiologica fino al 24 novembre;

**Letto** l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 convertito con modifiche dalla legge n. 70 del 25 giugno 2020;

**Rilevato** che il citato art. 83 D.L. n. 18/2020 non prevede la sospensione dei termini previsti per la fase delle indagini preliminari;

Rilevato che con la delibera del C.S.M. prot. n. 5102/2020 del 27.03.2020 sono state fornite ai dirigenti degli uffici linee guida per la gestione della seconda fase (decorrente dal 12 maggio 2020)

con l'adozione dei provvedimenti previsti dall'allora vigente art.83 comma 6 D.L.n. 18/2020 convertito in L. n. 27/20, raccomandando di assumere *"I predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit."*;

**Letta** la L. n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e in particolare il comma 2 dell'art. 1 e le modifiche apportate in sede di conversione che hanno previsto la soppressione della lett. i) dell'art. 3 e quindi la vigenza del regime straordinario previsto dall'art. 83 citato cessa il 30 giugno 2020;

**Visto** l'art. 83, commi 12-quater 1 e 12 quater 2 D.L.n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. come modificato dall'art. 3 DL n. 28/2020 non modificato dalla legge di conversione n. 70/2020 e richiesto al Ministro in data 23 ottobre 2020:

1. l'autorizzazione al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
2. l'autorizzazione a che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

**Visto** l'art. 263, co.1, D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge n. 76/2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;

**Sentiti** i Magistrati (professionali e onorari) dell'Ufficio, il Presidente della locale Camera Penale e del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Direttore Amministrativo coordinatore del settore penale per gli aspetti che concernono l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi, i rappresentanti dei lavoratori dell'ufficio RSU per gli aspetti organizzativi e di impiego del personale dipendente amministrativo;

## **DISPONE**

### **Attività dei Magistrati**

- 1) I Magistrati, anche onorari, fino al 24 novembre c.a., nei giorni diversi da quelli coincidenti con turni di servizio e di udienza, possono, compatibilmente con la decorrenza dei termini previsti per le indagini preliminari, svolgere da remoto le attività di studio ed esame dei casi

e delle procedure da trattare, di predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti che non richiedano la loro presenza in ufficio.

Per i magistrati onorari, ferme restando tutte le disposizioni che disciplinano la loro attività, l'indennità verrà liquidata per numero di procedimenti definiti senza necessità di attestare la presenza in ufficio mediante il badge;

2) I Magistrati dell'Ufficio, con riferimento ai procedimenti e atti non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, sono invitati, fino al 24 novembre 2020:

- a) a **delegare**, ove non sussistano specifiche e gravi esigenze di segno contrario, **l'assunzione delle dichiarazioni di persone informate dei fatti e l'interrogatorio di indagati alla P.G.** presso gli uffici di quest' ultima, **esterni dunque a quelli della Procura.** Ciò vale a maggior ragione per l'escussione di soggetti residenti o comunque dimoranti in altri circondari o distretti o all'estero.
- b) qualora il Magistrato ritenga di dover **procedere comunque personalmente all'atto istruttorio**, si invita il medesimo ad avvalersi in via preferenziale (e ove tecnicamente possibile), ai sensi e nelle forme previste dall' art. 83 comma 12 quater della legge nr. 27 del 2020, dei **collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone**, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid -19,;
- c) qualora ritenga indispensabile procedere personalmente **presso gli uffici della Procura** all'audizione dell'indagato o di persona informata dei fatti, l'attività istruttoria dovrà essere espletata **in una stanza idonea**, per dimensioni e arredamento, a garantire il necessario distanziamento sociale (almeno due metri per ogni persona presente) e con **l'uso obbligatorio di D.P.I.** (mascherina e guanti). A tal riguardo, ciascun Magistrato dovrà comunicare tempestivamente al Procuratore della Repubblica l'esigenza di espletamento dell'atto per ottenerne il relativo nulla osta in ordine alla idoneità logistica della stanza individuata e (se del caso) predisporne un'altra più adeguata a garantire in maniera ottimale le superiori esigenze sanitarie;
- d) a disporre che le operazioni di ascolto ed analisi delle **conversazioni telefoniche o tra presenti** o telematiche autorizzate avvenga tramite la **remotizzazione** presso gli uffici della P.G. delegata, fermo restando l'utilizzo di apparecchiature ed impianti installati presso i locali della Procura;
- e) ad utilizzare in via preferenziale il canale telematico e/o telefonico per tutte le **comunicazioni interne all'Ufficio;**
- f) a procedere tendenzialmente con modalità telematiche alla **nomina di consulenti ed interpreti**, ove non sia necessaria la presenza di parti private o di difensori delle stesse, così come la formulazione dei relativi quesiti ed accettazione dell'incarico;
- g) a tenere *a distanza*, via telefono o con modalità telematiche, i contatti di lavoro e gli incontri con i difensori delle parti private, i consulenti tecnici e gli ausiliari della polizia giudiziaria limitandone l'afflusso in ufficio ai casi di assoluta necessità e previa richiesta di appuntamento; sarà, come di consueto, assicurata la cura della tempestività delle interlocuzioni rilevanti per l'agevole esercizio della funzione difensiva;

- 3) fino al 24 novembre c.a. i Magistrati, tenuto conto delle limitazioni ancora in essere per l'emergenza Covid-19, tratteranno i procedimenti loro assegnati con il **rispetto delle priorità dettate dal progetto organizzativo e sue integrazioni e quindi in ordine di rigida priorità:**
- a) procedimenti con persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza di qualsiasi genere;
  - b) procedimenti prioritari, compresi tutti i "codice rosso", avocabili;
  - c) procedimenti con misure reali di qualsiasi genere;
  - d) procedimenti per misure di prevenzione patrimoniali;
  - e) procedimenti per delitti non prioritari più datati con p.o.
  - f) procedimenti per delitti non prioritari più datati senza p.o.
  - g) procedimenti più recenti per delitti non prioritari e con p.o.;
  - h) procedimenti più recenti aventi ad oggetto contravvenzioni e/o delitti non prioritari senza p.o.
- 4) tutte le **riunioni delle sezioni e degli uffici** in cui si articola la Procura della Repubblica avverranno tendenzialmente in video conferenza. Quelle che dovranno svolgersi di presenza, si terranno in una sala idonea a garantire, in ragione dei partecipanti, il dovuto distanziamento e con l'utilizzo dei necessari D.P.I.;
- 5) sono rinviate, se non urgenti e indifferibili, le **missioni fuori sede** (salvo le udienze innanzi al Tribunale del Riesame di Napoli), salvo specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- 6) la **ricezione e trasmissione di atti** con il Tribunale di Avellino avverranno tendenzialmente in via telematica.
- 7) le attività formative ex artt. 37 L. n. 111/2011 e 73 D.L. n. 69/13 conv. in L. n. 98/13 saranno svolte esclusivamente da remoto fino a nuove disposizioni:

#### Attività della Sezione di P.G. e relativa organizzazione

- 1) il **personale della sezione di PG**, d'intesa con i responsabili delle aliquote, è sin d'ora autorizzato, fino al 24 novembre 2020, ad articolare l'**orario in maniera tale da assicurare la presenza di almeno un'unità giornaliera e, comunque**, un numero di unità idonee ad assicurare l'efficienza del servizio, mantenendo il necessario distanziamento sociale e adottando tutte le altre disposizioni a tutela della salute e sicurezza pubblica in vigore presso questo Ufficio. Compatibilmente con la decorrenza dei termini previsti per le indagini preliminari, svolgere da remoto le attività di studio ed esame dei casi e delle procedure loro delegati, di predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti che non richiedano la loro presenza in ufficio;
- 2) il personale della sezione di PG. potrà espletare l'**attività di interrogatorio delegato dal P.M. e l'assunzione di persone informate sui fatti unicamente nella fascia oraria dalle 15.00 alle 18.00**. In tali casi l'attività istruttoria dovrà essere espletata in una stanza idonea, per dimensioni/ e arredamento, a garantire il necessario distanziamento sociale (almeno due metri per ogni persona presente) e con l'uso obbligatorio di DPI (mascherina e guanti).

### Rapporti con gli organi della Polizia Giudiziaria

Per il **deposito degli atti**, fermo restando l'obbligo di inserimento degli atti nel Portale NdR, la Polizia Giudiziaria, fino al 24 novembre 2020, dovrà avvenire **esclusivamente tramite posta elettronica certificata** (salvo impossibilità tecnica per dimensione e tipo di materiale), secondo le modalità previste dall'OdS prot. n. 3388/U/2020 dell'11.9.2020, che si allega;

Si invitano i Responsabili delle Forze dell'Ordine e degli organi di P.G. a limitare allo stretto indispensabile il numero del personale da far affluire presso gli uffici della Procura della Repubblica.

### Rapporti con gli Avvocati

- 1) sino al 23 novembre 2020 gli **accessi** degli Avvocati agli uffici dei Magistrati e delle segreterie saranno consentiti **solo** per le **attività dell'Ufficio urgenti ed indifferibili** e per gli impegni professionali dei difensori **previamente comunicati** e per le date e gli orari **concordati** in via telematica;
- 2) per i **procedimenti non aventi carattere di urgenza**, le **medesime modalità** dovranno essere seguite per le richieste di colloquio dei difensori con i Magistrati dell'Ufficio o per la fissazione di appuntamenti con il personale di Segreteria del Pubblico Ministero;
- 3) le **istanze, le memorie e le richieste di copia di atti da parte** degli avvocati e le istanze di privati dotati di casella di posta elettronica certificata dovranno essere depositate solo per via telematica, secondo le disposizioni e le modalità di cui all'OdS prot. n. 3372/U/2020 dell'11.9.2020, che si allega;
- 4) gli avvocati, sempre tramite canale telematico e/o telefonico, concorderanno con le Segreterie dei sostituti Procuratori e con i vari uffici della Procura il **pagamento dei diritti di copia e di segreteria** degli atti richiesti tramite la piattaforma informatica "PAGOPA";
- 5) le richieste di comunicazioni relative ad istanze **ex 335 c.p.p.** continueranno ad essere trattate attraverso le medesime modalità adottate nel periodo emergenziale, come da Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore;
- 6) l'**Ufficio Esecuzioni e l'Ufficio Demolizioni** riceveranno le istanze dei difensori e degli altri soggetti interessati attraverso le medesime modalità adottate nel periodo emergenziale, come da Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore.

### Attività del Personale Amministrativo

- 1) le attività degli uffici e dei servizi si svolgeranno attraverso la presenza fisica di un numero di dipendenti necessario ad assicurare la funzionalità dei servizi in ragione dell'andamento della situazione epidemiologica, in ogni caso garantendo le distanze di sicurezza nell'espletamento delle relative mansioni e l'utilizzo dei DPI in dotazione, secondo le modalità di cui al Decreto n. 17 dell'11.5.2020;
- 2) il personale amministrativo e di segreteria avrà cura di **consultare costantemente** (nei giorni in cui è prevista la presenza fisica in ufficio) l'**indirizzo di posta elettronica certificata** sopra indicato per la raccolta delle istanze e degli atti trasmessi telematicamente, ai fini del

- successivo, **tempestivo smistamento** (anche attraverso le modalità da remoto e di lavoro agile) agli indirizzi di **posta elettronica ordinaria** delle singole Segreterie interessate;
- 3) la notifica delle **liquidazione dell'onorario** dei consulenti ed interpreti nominati dall'Ufficio avverrà unicamente con modalità telematiche;

**Modalità di accesso agli uffici della Procura della Repubblica – orario di apertura al pubblico**

- 1) si richiamano le disposizioni emanate dal Presidente del Tribunale circa le modalità di accesso al Palazzo di Giustizia;
- 2) si richiamano e si ribadiscono tutte le disposizioni circa il controllo e l'autorizzazione all'accesso presso gli uffici della Procura della Repubblica già diramate e prorogate con Decreto n. 17 dell'11.5.2020, tuttora in vigore;
- 3) tutti coloro che intendono **accedere agli uffici della Procura della Repubblica** dovranno utilizzare dispositivi di protezione individuale e altresì attenersi al rispetto delle norme relative all'uso degli ascensori, evitando ogni forma di assembramento e limitando la presenza nella struttura al tempo strettamente necessario e funzionale all'attività ed all'esigenza richiesta;
- 4) **andranno respinti** all'ingresso degli uffici della Procura della Repubblica tutti i soggetti che non dimostreranno:
  - di essere stati convocati dai Magistrati dell'Ufficio o dalle relative segreterie o da personale della locale Sezione di P.G.;
  - di avere un appuntamento;
  - di avere comunque una ragione urgente ed indifferibile di presenza negli uffici della Procura per ragioni di servizio o in espletamento del loro mandato difensivo;
- 5) gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici della Procura della Repubblica saranno ordinariamente ridotti, adeguandosi peraltro a quelli già fissati con Decreto del presidente del Tribunale, nei seguenti termini:
  - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

\*\*\*\*\*


Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica, deve intendersi revocata.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, al Presidente delle Camere Penali Irpine, al Direttore Amministrativo coordinatore del settore penale, a tutti i Magistrati dell'Ufficio ed alle relative Segreterie, ai V.P.O., ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede

ed a tutti i comandi ed uffici degli organi di P.G. presenti nel circondario del Tribunale di Avellino.

**Il Procuratore della Repubblica agg.**  
*Vincenzo D'Onofrio*





*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino*

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**

Prot. n. ~~3388~~/u/2020

Avellino, venerdì 11 settembre 2020

**Oggetto:** deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte di organi di p.g.

**Al Sig. Prefetto della Provincia**  
*(anche per la diramazione ai Comandi di Polizia Locale  
compresi nel circondario del Tribunale di Avellino)*

**Al Sig. Questore**  
*(anche per la diramazione agli Uffici territoriali dipendenti)*

**Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri**  
*(anche per la diramazione agli Uffici territoriali dipendenti)*

**Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza**  
*(anche per la diramazione agli Uffici territoriali dipendenti)*

**AVELLINO**

**Al Comandante della Polizia Penitenziaria**  
**AVELLINO**

**Al Comandante della Polizia Penitenziaria**  
**S. ANGELO DEI LOMBARDI**

**Alla Direzione Provinciale INPS**

**Alla Direzione Provinciale INAIL**

**Alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate**  
**AVELLINO**

**Alla Direzione Provinciale INPS**

**Alla Direzione Provinciale INAIL**

**Alla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate**

**BENEVENTO**

**Al Sig. Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione  
ROMA**

**Al Sig. Comandante del R.O.S. Carabinieri**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Comandante del Servizio Centrale Investigativo C.O. - G.d.F.**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Comandante Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Comandante Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

**Al Sig. Comandante del N.E.F. della Guardia di Finanza**  
*(anche per la diramazione ai comparti territoriali campani dipendenti)*  
**ROMA**

Benchè sia ormai superata la fase maggiormente critica della pandemia da COVID-19 e l'attività di presenza sia quella di gran lunga prevalente, appare comunque utile adottare alcune linee direttive relative all'oggetto destinate anche a contenere, sebbene in forma molto ridotta, la presenza negli uffici di Procura di Avellino di utenti e/o estranei all'Amministrazione, in ragione anche della notevole limitazione (per numero e dimensione) degli spazi disponibili.

Per altro verso, non può non considerarsi come il ricorso all'uso del deposito di atti in forma digitale, che è stata la regola seguita nella fase di massima emergenza, appaia essere oggi, non solo quella maggiormente seguita sia dagli organi di p.g. (che hanno per altro già l'obbligo di inserimento nel portale NDR) che dai difensori, ma anche quella preferita a livello legislativo (si veda la nuova normativa in materia di intercettazione e le disposizioni della "terza fase" dell'emergenza che hanno mantenuto come regola il deposito per PEC degli atti da parte delle difese), in ragione della maggior efficienza e celerità degli adempimenti e del disbrigo delle pratiche.

Il sistema del deposito "digitale" peraltro, per essere realmente efficace, efficiente e garantire effettivamente gli obiettivi che lo sottendono, richiede che vengano rispettate determinate direttive che l'Ufficio ricevente il deposito (nella specie, questa Procura della Repubblica) detta ai fini della efficacia e soprattutto della compiuta conoscenza degli atti che pervengono con le suddette modalità.

Ed invero, il minimo mancato rispetto anche solo di una delle direttive organizzative interne all'Ufficio ricevente renderebbe vano l'uso di un così prezioso strumento, accentuando al contrario gli ostacoli, allungando notevolmente i tempi, aumentando il rischio di dispersione di atti o, al contrario, di inutili (e a volte perniciose) duplicazione degli stessi.

La presente direttiva, pertanto, ha come scopo primario quello di richiedere agli organi di p.g. di adottare specifici accorgimenti nel deposito degli atti, specie quando si presceglie la modalità "da remoto", tali da consentire a chi li invia di avere la certezza della ricezione e a chi li riceve (nella specie, questo Ufficio di Procura) di poter efficacemente "lavorare" l'atto ricevuto.

Si tratta del resto di indicazioni che in parte ricalcano quelle già adottate nella fase di emergenza COVID-19 e che ora si intendono rendere "strutturali".

Va solo segnalato che quelle direttive della fase emergenziale spesso non sono state rispettate o non lo sono state compiutamente, determinando notevoli criticità operative. Ed invero, più volte è capitato che atti depositati senza il compiuto rispetto delle direttive impartite siano andati dispersi (con la necessità di ricostruirli), siano stati duplicati (con il pericolo di provvedimenti contraddittori) oppure siano stati "lavorati" con ritardo.

**Per cui, si ribadisce, per rendere effettivamente efficace il "deposito digitale" è necessario che i destinatari della presente seguano pedissequamente, nella trasmissione per PEC degli atti da depositare, le direttive riportate di seguito.**

Al fine di rendere efficiente il sistema, appare evidente che vadano rispettate due regole generali, dettate dalla pura logica:

1. i depositi in "forma digitale" possono raggiungere un risultato ottimale solo se i canali di comunicazione degli atti siano esclusivamente quelli indicati dall'Ufficio ricevente;
2. al fine di evitare inutile o, peggio, dannose duplicazioni di atti e/o fascicoli, appare evidente che le due modalità attraverso cui poter depositare gli atti (in cartaceo o per PEC) non debbano essere "duplicati", nel senso che *electa una via non datur recursus ad alteram*.

Di conseguenza, affinché il sistema possa funzionare correttamente e rendere un efficiente servizio sia per l'Ufficio ricevente che per coloro che trasmettono e depositano atti, è necessario che:

1. i depositi in forma digitale avvengano solo ed esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

**penale.procura.avellino@giustiziacert.it**;

Gli atti e i documenti pervenuti su altri indirizzi di posta elettronica, anche certificata, in uso a questo Ufficio che abbiano ad oggetto quanto di seguito indicato, saranno considerati non depositati.

2. Le modalità di deposito degli atti non devono essere cumulate, nel senso che il "deposito digitale" non dovrà essere seguito dal deposito cartaceo (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal p.m.) e, viceversa, il deposito in forma cartacea non dovrà essere seguito dal deposito in formato digitale.

\*\*\*\*\*

Passando alle direttive di dettaglio, si stabilisce quanto segue.

In via preliminare appare opportuno chiarire che resta fermo l'obbligo per la p.g. di inserimento di tutti gli atti nel Portale NdR;

Un'altra regola di carattere generale, che appare assolutamente necessaria seguire ai fini di una piena efficienza ed efficacia del funzionamento del sistema che si intende avviare, e che, invece, la prassi operativa ha dimostrato che non sempre ciò accade,

rendendo così farraginoso e laborioso il lavoro di ricerca da parte delle Segreterie della Procura, con conseguente inutile (se non dannoso) rallentamento delle attività investigative, è che la p.g. che procede, allorché eserciti la facoltà di subdelga (sia di iniziativa sia in quanto a ciò autorizzata dal p.m.), predisponga un'**unica e riepilogativa informativa finale, evitando assolutamente la trasmissione all'Ufficio del p.m. di esiti parziali e/o per conoscenza delle attività eventualmente compiute da uffici di p.g. subdelegati.**

Premesso ciò, per il **deposito degli atti**, la Polizia Giudiziaria seguirà le seguenti modalità:

- 1) in caso di **deposito in forma cartacea**, la p.g. avrà cura di **allegare all'incarto** anche un **supporto digitale portatile** (DVD, pen drive o simili) contenente, scansionati, gli atti depositati;
- 2) in caso di **deposito in formato digitale**, dovrà trasmetterli all'indirizzo PEC sopra indicato, **ed esclusivamente a quello**, con le seguenti modalità:
  - a. per tutte le **nuove informative di reato** e ogni altra **nuova annotazione e comunicazione**, avrà cura di specificare nell'**oggetto** che trattasi di **"NUOVA NOTIZIA DI REATO"**;
  - b. per le nuove notizie di reato contenente **atti soggetti a convalida** (per es.: convalida di arresti, fermi, sequestri, perquisizioni), richieste o procedimenti valutati come **"urgenti"** (per es.: richiesta di intercettazione di urgenza, omicidi, tentato om., delitti da "Codice Rosso" e simili), indicherà nell'**oggetto**, a seconda dei casi:
    - i. la dicitura **NUOVA NOTIZIA DI REATO URGENTE - ATTI DA CONVALIDARE;**  
  
oppure
    - ii. la dicitura **NUOVA NOTIZIA DI REATO URGENTE - RICHIESTA DI INTERCETTAZIONE URGENTE;**  
  
oppure

iii. la dicitura **NUOVA NOTIZIA DI REATO URGENTE – OMICIDIO DI....; TENTATO OMICIDIO DI.....; CODICE ROSSO;**

c. per tutti gli atti e le comunicazioni relativi a procedimenti già iscritti di cui ancora non si abbia conoscenza del P.M. assegnatario, avrà cura di specificare nell'oggetto:

i. la dicitura **SEGUITO CNR DEL.....**

avendo cura di **allegare alla mail anche una copia del frontespizio dell'originaria Notizia di Reato**, con indicazione della data, della modalità di deposito (se in forma cartacea o per PEC) e del nr. "protocollo annotazione".

Qualora i "seguiti" dei suddetti procedimenti (di cui non si ha conoscenza del p.m.) abbiano ad oggetto **sviluppi valutati come "urgenti"** (per es.: sopravvenuto decesso della vittima; sopravvenuta individuazione di utenze e/o luoghi da intercettare con urgenza, e simili), avrà cura di specificare nell'oggetto, **a seconda dei casi:**

i. la dicitura **SEGUITO URGENTE CNR DEL..... – SOPRAVVENUTO DECESSO DI..... -**

oppure

ii. la dicitura **SEGUITO URGENTE CNR DEL..... – RICHIESTA DI INTERCETTAZIONE**

Anche in queste ipotesi, si avrà cura di **allegare alla mail anche una copia del frontespizio dell'originaria Notizia di Reato**, con indicazione della data, della modalità di deposito (se in forma cartacea o per PEC) e del nr. "protocollo annotazione";

d. per tutti gli esiti delega ed ogni altra comunicazione e/o note relative a procedimenti già iscritti, di cui già si abbia conoscenza del P.M. assegnatario, indicherà nell'oggetto, a seconda della valutazione di urgenza o meno:

- i. la dicitura **SEGUITO** oppure **SEGUITO URGENTE**;
- ii. il **nr. di RG** del procedimento
- iii. il **nome del magistrato** assegnatario

e. per le **relate di notifica delegate alla p.g.**, indicherà nell'oggetto:

- i. la dicitura **RELATA DI NOTIFICA**
- ii. la **tipologia di atto** (per es.: 415 bis, convalida, decreto di citazione, ecc)
- iii. il **nr. di RG** del procedimento
- iv. il **nome del magistrato** assegnatario;

f. per le **proposte in materia di Misure di Prevenzione**, indicherà nell'oggetto:

- i. la dicitura **PROPOSTA MISURA DI PREVENZIONE**
- ii. il **nominativo del proposto**.

Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata avente il medesimo oggetto, deve intendersi revocata.

\*\*\*\*\*+

Si comunichi

- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, , dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Al Funzionario Responsabile dell'U.S.I.
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. - sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**  
*Vincenzo Di Onofrio*





# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino*

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**

Prot. n. 3372/u/2020

Avellino, venerdì 11 settembre 2020

**Oggetto:** deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte degli avvocati

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino**

**Al Presidente delle Camere Penali Iripine**

Benchè sia ormai superata la fase maggiormente critica della pandemia da COVID-19 e l'attività di presenza sia quella di gran lunga prevalente, appare comunque utile adottare alcune linee direttive relative all'oggetto destinate anche a contenere, sebbene in forma molto ridotta, la presenza negli uffici di Procura di Avellino di utenti e/o estranei all'Amministrazione, in ragione anche della notevole limitazione (per numero e dimensione) degli spazi disponibili.

Per altro verso, non può non considerarsi come il ricorso all'uso del deposito di atti in forma digitale, che è stata la regola seguita nella fase di massima emergenza, appaia essere oggi, non solo quella maggiormente seguita sia dagli organi di p.g. (che hanno per altro già l'obbligo di inserimento nel portale NDR) che dai difensori, ma anche quella preferita a livello legislativo (si veda la nuova normativa in materia di intercettazione e le disposizioni della "terza fase" dell'emergenza che hanno mantenuto come regola il deposito per PEC degli atti da parte delle difese), in ragione della maggior efficienza e celerità degli adempimenti e del disbrigo delle pratiche.

Il sistema del deposito "digitale" peraltro, per essere realmente efficace, efficiente e garantire effettivamente gli obiettivi che lo sottendono, richiede che vengano rispettate determinate direttive che l'Ufficio ricevente il deposito (nella specie, questa Procura della Repubblica) detta ai fini della efficacia e soprattutto della compiuta conoscenza degli atti che pervengono con le suddette modalità.

Ed invero, il minimo mancato rispetto anche solo di una delle direttive organizzative interne all'Ufficio ricevente renderebbe vano l'uso di un così prezioso strumento, accentuando al contrario gli ostacoli, allungando notevolmente i tempi, aumentando il rischio di dispersione di atti o, al contrario, di inutili (e a volte perniciose) duplicazione degli stessi.

La presente direttiva, pertanto, ha come scopo primario quello di richiedere agli avvocati di adottare specifici accorgimenti nel deposito degli atti, specie quando si presceglie la modalità "da remoto", tali da consentire a chi li invia di avere la certezza della ricezione e a chi li riceve (nella specie, questo Ufficio di Procura) di poter efficacemente "lavorare" l'atto ricevuto.

Si tratta del resto di indicazioni che in parte ricalcano quelle già adottate nella fase di emergenza COVID-19 e che ora si intendono rendere "strutturali".

Va solo segnalato che quelle direttive della fase emergenziale spesso non sono state rispettate o non lo sono state compiutamente, determinando notevoli criticità operative. Ed invero, più volte è capitato che atti depositati senza il compiuto rispetto delle direttive impartite siano andati dispersi (con la necessità di ricostruirli), siano stati duplicati (con il pericolo di provvedimenti contraddittori) oppure siano stati "lavorati" con ritardo.

**Per cui, si ribadisce, per rendere effettivamente efficace il "deposito digitale" è necessario che i destinatari della presente seguano pedissequamente, nella trasmissione per PEC degli atti da depositare, le direttive riportate di seguito.**

Al fine di rendere efficiente il sistema, appare evidente che vadano rispettate due regole generali, dettate dalla pura logica:

1. i depositi in "forma digitale" possono raggiungere un risultato ottimale solo se i canali di comunicazione degli atti siano esclusivamente quelli indicati dall'Ufficio ricevente;
2. al fine di evitare inutile o, peggio, dannose duplicazioni di atti e/o fascicoli, appare evidente che le due modalità attraverso cui poter depositare gli atti (in cartaceo o per PEC) non debbano essere "duplicati", nel senso che *electa una via non datur recursus ad alteram*.

Di conseguenza, affinché il sistema possa funzionare correttamente e rendere un efficiente servizio sia per l'Ufficio ricevente che per coloro che trasmettono e depositano atti, è necessario che:

1. i depositi in forma digitale avvengano **solo ed esclusivamente** al seguente indirizzo PEC:

**penale.procura.avellino@giustiziacert.it**;

**Gli atti e i documenti pervenuti su altri indirizzi di posta elettronica, anche certificata, in uso a questo Ufficio che abbiano ad oggetto quanto di seguito indicato, saranno considerati non depositati.**

2. **Le modalità di deposito degli atti non devono essere cumulate**, nel senso che il “deposito digitale” **non dovrà essere seguito dal deposito cartaceo** (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal p.m.) e, viceversa, il deposito in forma cartacea **non dovrà essere seguito dal deposito in formato digitale.**

Un'ultima notazione di carattere generale.

Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di deposito sulla PEC della Procura, si mantiene ferma la direttiva di cui all'OdS n. 2824/u/17, con cui si stabiliva che “***la corrispondenza proveniente da privati pervenuta per mezzo posta elettronica***” non può essere “***presa in considerazione***”, per evidenti ragioni collegate anche alla sicurezza della gestione informatica dell'Ufficio.

Per “privati” devono intendersi sia singole persone fisiche sia enti e/o società e/o associazioni, locali o nazionali, non avente natura pubblicistica.

Per cui, **salvo che le suddette istanze non siano “veicolate” attraverso la PEC di un avvocato (nella veste di procuratore speciale)**, i privati, se intendono presentare querele, esposti o denunce, devono farlo esclusivamente attraverso le ordinarie modalità di consegna presso il Front Office.

\*\*\*\*\*

Passando alle direttive di dettaglio, si stabilisce quanto segue.

In via preliminare appare opportuno chiarire che **le modalità di deposito degli atti non possono essere cumulate**, nel senso che il “deposito digitale” **non dovrà essere seguito dal deposito cartaceo** (salvo che non sia espressamente richiesto dal p.m.) e, viceversa, il deposito in forma cartacea **non dovrà essere seguito dal deposito in PEC.**

- a. **Le istanze e le memorie che gli avvocati intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente,**

all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, avendo cura di **indicare chiaramente nell'oggetto**:

- i. la dicitura **"ISTANZA e/o MEMORIA DIFENSIVA"**;
  - ii. lo **stato del procedimento** (per es.: indagini, 415 bis, dibattimento ecc.)
  - iii. il **nome del magistrato assegnatario**,
  - iv. il **nr. di RG** del procedimento
  - v. il **nominativo della parte** da loro difesa;
- b. le **querelle, le denunce e gli esposti nell'interesse dei privati** che gli avvocati (in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, avendo cura di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **QUERELA e/o DENUNCIA e/o ESPOSTO**;
  - ii. il **nominativo della parte** da loro patrocinata;
- c. le **richieste di copia degli atti** del procedimento da parte dei difensori potranno essere trasmesse telematicamente tramite posta elettronica certificata dal richiedente all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **RICHIESTA COPIE**;
  - ii. lo **stato del procedimento** (per es.: indagini, 415 bis, dibattimento ecc.),
  - iii. il **nome del magistrato assegnatario**,
  - iv. il **nr. di RG** del procedimento,
  - v. il **nominativo della parte** da loro difesa;
- d. le richieste di comunicazioni relative ad **istanze ex 335 c.p.p.** che gli avvocati (in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse telematicamente tramite posta elettronica certificata dal richiedente all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **ISTANZA EX 335 CPP**;

- e. gli avvocati, sempre tramite canale telematico e/o telefonico, concorderanno con le Segreterie dei sostituti Procuratori e con i vari uffici della Procura le modalità di ritiro delle copie, con la possibilità del **pagamento dei diritti di copia e di segreteria** degli atti richiesti tramite la piattaforma informatica "PAGOPA";

Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata avente il medesimo oggetto, deve intendersi revocata.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

\*\*\*\*\*

Si comunichi

- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Al Funzionario Responsabile dell'U.S.I.
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. - sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Vincenzo D'Onofrio



G.P.N.

